



Vittorio Parlato

(già ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Urbino
"Carlo Bo", Facoltà di Scienze Politiche)

Riflessioni sull'evoluzione metodologica delle discipline Diritto ecclesiastico e Diritto canonico, dal 1929 a oggi *

SOMMARIO: 1. La metodologia internazionalista e storicista: rilevanza del diritto canonico - 2. Il metodo pubblicistico e la *legislatio libertatis* - 3. La metodologia comparatista in campo statale e religioso - 4. Le nuove tematiche legate a principi confessionali.

1 - La metodologia internazionalista e storicista: rilevanza del diritto canonico

Con la stipula dei Patti Lateranensi lo studio del diritto ecclesiastico privilegia il metodo internazionalista; i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati da trattati internazionali, quindi gli istituti che ne derivano vanno esaminati e spiegati con riferimento alla metodologia e alle logiche che attengono al diritto internazionale¹.

D'altra parte la tematica pubblicistica relativa alla libertà di religione, di coscienza, di manifestazione del pensiero e di comportamenti dei singoli trovavano una limitata protezione nella legge fondamentale del tempo: lo Statuto Albertino; le garanzie previste per singoli e associazioni erano state ampiamente studiate e presentate dalla decennale dottrina

* Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce l'intervento, corredato da note, presentato al Convegno Nazionale dell'ADEC sul tema "Per una disciplina che cambia. Il diritto canonico e il diritto ecclesiastico nel tempo presente" (Bologna, 7-9 novembre 2013) ed è destinato alla pubblicazione negli Atti.

¹ Proprio il rapporto tra i due ordinamenti quello statale e quello canonico caratterizza la disciplina Diritto ecclesiastico per molti studiosi, *in primis*, Vincenzo Del Giudice (in occasione della lezione di chiusura dell'anno accademico 1924-1925: cfr. F. MARGIOTTA BROGLIO, *Jemolo e Del Giudice all'Università cattolica del Sacro Cuore*, ora in F. MARGIOTTA BROGLIO, *Religione diritto e cultura politica nell'Italia del Novecento*, il Mulino, Bologna, 2011, p. 107 s.), e Aldo Checchini (*ibidem*, p. 132); soprattutto per il primo i temi della libertà religiosa costituiranno una parte aggiuntiva della tematica centrale.



laica e liberale precedente. La tematica che maggiormente interessava era quella del riconoscimento e del diritto di proprietà degli enti ecclesiastici e della rilevanza del diritto matrimoniale sostanziale e processuale. Si può dire che il diritto ecclesiastico affronta sostanzialmente il tema della rilevanza degli istituti giuridico-canonici nel diritto italiano.

Accanto a questa impostazione, ma non in contrapposizione, si pone l'impostazione metodologica storicista patrocinata da Jemolo, che rivaluta il metodo storico-politico.

La metodologia internazionalista ha anche una conseguenza indiretta: lo studio della condizione giuridica delle confessioni di minoranza. Jannaccone, esperto anche di diritto ecclesiastico vigente nelle colonie italiane, a contatto con situazioni giuridiche tipiche del mondo islamico quali gli statuti personali, che garantivano una normativa speciale a popoli con religione diversa da quella islamica professata dalla popolazione dominante, vede la possibilità di una regolamentazione specifica per i fedeli delle confessioni di minoranza residenti in Italia, una regolamentazione in qualche modo concordata con l'autorità di governo, non un trattato di diritto internazionale - giacché le confessioni non cattoliche non sono detentrici di un ordinamento primario come quello della Chiesa cattolica - ma un accordo, atto di diritto interno, così come sono le normative che introducono gli statuti personali negli ordinamenti di quegli Stati².

In ambito canonista si enfatizzano i temi del diritto canonico come ordinamento giuridico primario³, della suprema autorità, dell'organizzazione ecclesiastica, delle fonti normative sia di produzione che di cognizione del diritto, della natura pubblicista o privatista di quell'ordinamento, degli istituti rilevanti per l'ordinamento italiano.

Contemporaneamente la dottrina affronta lo studio di istituti canonici storici tardo medievali, come apporto alla scienza giuridica italiana⁴.

² F. MARGIOTTA BROGLIO, *Costantino Jannaccone*, ora in F. MARGIOTTA BROGLIO, *Religione diritto e cultura politica*, cit., p. 204 s.

³ Il diritto canonico come portatore di una propria giuridicità e positività applicando a esso le teoria di Santi Romano, cfr. L. DE LUCA, *L'insegnamento del diritto canonico nelle Università italiane*, in *Studi Parmensi*, 1983, p. 5 ss.

⁴ Basti pensare alle monografie di P. GISMONDI, *La prescrizione estintiva nel diritto canonico*, Roma, 1940, di L. DE LUCA, *La transazione nel diritto canonico, contributo alla dottrina canonistica dei contratti*, Roma, 1942, di L. SCAVO LOMBARDO, *Il concetto di buona fede nel diritto canonico*, Roma, 1944, tutte monografie dell'Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, cui seguirà, due decenni dopo, il significativo contributo di P. BELLINI, *L'obbligazione da promessa con oggetto temporale*



Di diversa tipologia è il *Discorso Generale sull'ordinamento canonico* di Pio Fedele⁵ che costituisce il punto di partenza per una riflessione sulla tipologia, sulle finalità e sulle caratteristiche dell'ordinamento della Chiesa, sulla base di un'approfondita conoscenza storica e teologica.

2 - Il metodo pubblicistico e la *legislatio libertatis*

Con la promulgazione della Costituzione italiana il diritto ecclesiastico tende ad affermarsi come branca del diritto pubblico; si evidenziano i principî e lo studio della libertà e dell'eguaglianza religiosa, individuale e collettiva; si affronta il tema della modifica del Concordato Lateranense al fine di renderlo in sintonia con la Costituzione.

Sempre Jemolo coglie i principî esposti nella Costituzione repubblicana, incentrata sui diritti del cittadino, e in specie sui diritti di libertà, ed è tra i primi a orientare gli studi e la didattica del Diritto ecclesiastico come non connessa allo schema delle relazioni tra ordinamento dello Stato e ordinamento della Chiesa cattolica, ma piuttosto come esame della "normativa ecclesiasticistica attorno al tema centrale dei diritti e delle libertà individuali"⁶.

Da un Diritto ecclesiastico relativo ai rapporti concordatari con la Chiesa cattolica si passa, poi, a un diritto ecclesiastico relativo ai rapporti giuridici con le confessioni esistenti in Italia e, parallelamente, grazie al sempre crescente interesse verso il diritto di libertà religiosa, si passa a un Diritto ecclesiastico relativo alla disciplina del fenomeno religioso in Italia.

E proprio grazie agli studi di Jannaccone per le confessioni acattoliche in Italia e all'art. 8 della Costituzione si avranno i primi studi sulle "intese", sul loro valore giuridico, sui contenuti, e in genere, sulla libertà religiosa riconosciuta a tutte le confessioni religiose⁷.

In ambito canonista la tematica continua a essere quella precedente, incentrata prevalentemente sul matrimonio; con qualche timido accenno alla situazione giuridica degli acattolici battezzati⁸. Con la celebrazione

nel sistema canonistico classico, con particolare riferimento ai secoli XII e XIII, Giuffrè, Milano, 1964.

⁵ P. FEDELE, Cedam, Padova, 1941.

⁶ F. MARGIOTTA BROGLIO, *Arturo Carlo Jemolo giurista*, ora in F. MARGIOTTA BROGLIO, *Religione diritto e cultura politica*, cit., p. 14.

⁷ Anche in questo caso una diversa metodologia è proposta da C. MAGNI, *Teoria del diritto ecclesiastico civile, vol. I, I fondamenti*, Cedam, Padova, 1948, e 1952.

⁸ Ad esempio P. GISMONDI, *Gli acattolici nel diritto della Chiesa*, in *Ephemerides iuris canonici*, 1946, e *La capacità giuridica degli acattolici*, in *Acta Congressus internationalis iuris*



del Concilio Vaticano II e la promulgazione dei suoi atti lo studio del diritto canonico si arricchisce di una vasta gamma di tematiche, spesso legate ai temi della gius-pubblicistica laica, quali il valore giuridico dei decreti conciliari stessi, i diritti (fondamentali o comuni) riconosciuti a ogni *christifidelis*, l'associazionismo cattolico, il ruolo dei laici, insigniti essi stessi di una missione nella Chiesa, complementare a quello dei chierici; come anche il tema di una possibile Costituzione nella Chiesa e lo studio della nuova codificazione che, parte della dottrina laica, vorrebbe più conformi alle istanze innovatrici presenti negli atti conciliari. Il tema dell'ecumenismo e l'interesse verso le Chiese d'Oriente, con cui si auspica un prossimo ripristino della piena comunione sulla base dell'ecclesiologia e disciplina vigente nel primo millennio, aprono gli studi verso la conoscenza del mondo cristiano orientale e della storia giuridica di quel periodo⁹.

Anche in Italia si comincia a studiare questa nuova tematica, già affrontata da teologi, storici e giuristi in Germania, Austria e in Francia¹⁰.

3 - La metodologia comparatista in campo statale e religioso

Con la fine degli anni '60, ma soprattutto negli anni '70, c'è una maggiore apertura della cultura giuridica italiana alla realtà europea ed extra-europea, e si intensificano gli studi di diritto ecclesiastico comparato.

Pietro Gismondi ha promosso questi studi con riferimento agli Stati Uniti d'America, compiuti in particolar modo da Francesco Onida, e alla Francia, curati da Laura Renzoni Governatori¹¹.

Sempre nell'ambito comparatista, per quel che concerne gli Stati dell'est europeo, ricordo gli studi di Giovanni Barberini¹².

Il diritto ecclesiastico è visto sempre più come studio dei diritti di libertà ed eguaglianza individuale e collettiva, e promozione della laicità piena dello Stato.

canonici, Officium libri catholici, Romae, 1953.

⁹ Mi si consenta di citare il mio studio: V. PARLATO, *L'ufficio patriarcale nelle chiese orientali, dal IV al X secolo. Contributo allo studio della "communio"*, Cedam, Padova, 1969.

¹⁰ Nel 1969 comincia la sua attività la *Société du droit des Eglises Orientales*, cui partecipano anche giovani studiosi italiani.

¹¹ F. ONIDA, *Uguaglianza e libertà religiosa nel separatismo statunitense*, Giuffrè, Milano, 1970, cui ne sono seguiti altri, e quelli di L. GOVERNATORI RENZONI, *La separazione tra stato e chiese in Francia e la tutela degli interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1977.

¹² G. BARBERINI, *Stati socialisti e confessioni religiose*, Giuffrè, Milano, 1973.



Continueranno gli studi storico-giuridici prevalentemente riferiti ai rapporti tra Stati e Chiesa cattolica per lo più inseriti nella cultura giuridica dell'età moderna e contemporanea¹³.

La codificazione canonica orientale apre ulteriormente allo studio di quel diritto e di quello delle chiese ortodosse, come pure delle realtà religiose cristiane e non cristiane, quali l'ebraismo e l'islam¹⁴. Si inizia e prosegue così lo studio del diritto canonico comparato cattolico e ortodosso, diritti che, pur partendo da un medesimo dato scritturistico, in alcuni casi sono difformi in quanto condizionati da differenti presupposti teologici, pastorali, storici e sociali. Il fondamento scritturistico è comune, comuni sono anche i principî contenuti nei *sacri canones* del primo millennio; la differente normazione odierna è dovuta all'accentuazione di altri principî, principî che si possono qualificare come "secondari", ma che hanno permeato le specifiche realtà ecclesiali; essi sono costituiti come dati di base da cui derivano necessariamente soluzioni giuridiche difformi. Principî "secondari" non vuol dire principî di minore importanza, ma principî che si aggiungono agli altri comuni, principî che sono nati per una interpretazione teologica o giuridica diversa dello stesso dato scritturistico cui fanno almeno implicito riferimento; principî che sono stati determinati da fattori storici anche secolari, dalla prevalenza del trascendente o della razionalità, da consuetudini e valutazioni sociali e pastorali, da esigenze contingenti, poi divenute irrinunciabili.

4 - Le nuove tematiche legate a principî confessionali

Con il consolidarsi dell'*Unione europea* e l'affacciarsi di nuovi diritti anche frutto del pluralismo ideologico e della maggiore secolarizzazione della società, il diritto ecclesiastico si occupa di bioetica, di simboli religiosi, di diritti di nuove minoranze, dovute all'immigrazione; ma affronta anche temi legati a minoranze interne: diritti relativi all'omosessualità, all'eutanasia, a speciali fecondazioni eterologhe, a pratiche chirurgiche motivate da istanze confessionali o meno. Si può dire che il diritto ecclesiastico si fa sensibile alle esigenze etiche, passando così da diritto

¹³ Promossi, in gran parte, da Francesco Margiotta Broglio, Mario Tedeschi e Orazio Condorelli.

¹⁴ Ricordo gli studi di G. CAPUTO, *Introduzione al diritto islamico, I, I concetti generali, il matrimonio, le successioni*, Giappichelli, Torino, 1990, e di S. FERRARI, *Lo spirito dei diritti religiosi, Ebraismo, cristianesimo e islam a confronto*, il Mulino, Bologna, 2002.



relativo alla rilevanza degli istituti giuridici confessionali, alla rilevanza dei postulati etico-religiosi.

Tutto questo è stato sollecitato anche dalla promulgazione di leggi per le singole confessioni acattoliche sulla base di intese, che, quali piccoli concordati, hanno determinato il pluralismo normativo, esaltando la funzione del diritto speciale, a tutela di esigenze minoritarie, rispetto al diritto comune, e hanno dilatato l'operatività del sistema pattizio¹⁵.

Gli Accordi di Villa Madama danno nuova linfa alla disciplina, si valutano le nuove norme in base al principio di *laicità*, o meglio dei vari tipi di laicità, che da quegli anni diviene sempre più metro di paragone di ogni normativa. Una laicità che ha come fine precipuo quella di garantire il singolo da condizionamenti religiosi, etici e ideologici che siano, sicché il diritto ecclesiastico si presenta, sempre più, come studio e promozione della *legislatio libertatis* a tutela di ogni interesse eticamente richiesto e motivato, sia nei confronti dello Stato che delle stesse organizzazioni confessionali.

In ambito canonista aumenta l'interesse per la presenza delle chiesa e delle confessioni religiose in ambito europeo, come anche lo studio di altre confessioni religiose, dello spirito dei loro diritti, di tutte la presentazione dei principî morali¹⁶. Quanto al diritto canonico in specie si affrontano temi connessi ai diritti del fedele anche in relazione a temi filosofici¹⁷. Non mancheranno studi storici prevalentemente riferiti al diritto canonico occidentale inseriti nella cultura giuridica dell'età moderna¹⁸, ma anche altri correlati maggiormente alle vicende ecclesiali in rapporto con le realtà cristiane orientali¹⁹.

¹⁵ **S. FERRARI**, *Metodologia e didattica del diritto ecclesiastico dopo gli accordi di Villa Madama e le intese con le confessioni religiose di minoranza*, in *Scritti in onore di Angelo Falzea*, vol. III, Giuffrè, Milano, 1991, p. 420.

¹⁶ Ricordo tra gli altri gli studi di **G. CAPUTO**, *Introduzione al diritto islamico*, vol. I, *I concetti generali, il matrimonio, le successioni*, Giappichelli, Torino, 1990, e di **S. FERRARI**, *Lo spirito dei diritti religiosi*, cit.

¹⁷ Come non ricordare: **S. BERLINGÒ**, *Giustizia e carità nell'economia della Chiesa, Contributi, Per una teoria generale del diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 1991, e *L'ultimo diritto, Tensioni escatologiche nell'ordine dei sistemi*, Giappichelli, Torino, 1998, nonché **G. LO CASTRO**, *Il mistero del diritto*, vol. I, *Del diritto e della sua conoscenza*, Giappichelli, Torino, 1997, e *Il mistero del diritto*, vol. II, *Persona e diritto nella Chiesa*, Giappichelli, Torino, 2011.

¹⁸ Anche qui i significativi contributi di Piero Bellini, di Carlo Fantappiè.

¹⁹ Ad es. **O. CONDORELLI**, *Unum corpus, diversa capita, Modelli di organizzazione e cura pastorale per una "varietas ecclesiarum" (secoli XI-XV)*, Il Cigno, Roma, 2002.



Abstract

Nel breve intervento si evidenzia, per sommi capi, il cambiamento di metodologia e di tematiche relative allo studio e didattica del Diritto ecclesiastico e del Diritto canonico, con riferimento ad alcuni eventi che hanno segnato queste discipline. Dapprima i Patti Lateranensi con i problemi interpretativi connessi; poi la promulgazione della Costituzione repubblicana e il Concilio Vaticano II, con l'affermarsi dei diritti di libertà religiosa; successivamente la comparazione giuridica in campo secolare e religioso a seguito della apertura dell'ordinamento italiano verso altri ordinamenti; infine l'interesse non tanto degli istituti confessionali, quanto dei principî etici, specie cattolici, proposti alle legislazioni statuali.